



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Settore Contabilità del Personale

Il trattamento economico del personale

Collaborazioni coordinate e continuative
Borse di tutorato
Borse per dottorati di ricerca
Borse per medici in specializzazione

Sommario

Collaborazioni coordinate e continuative (CC).....	3
Trattamento fiscale	3
Trattamento previdenziale	3
Soggetti non residenti in Italia.....	3
Borse di tutorato (TU).....	5
Trattamento fiscale e previdenziale	5
Conguaglio fiscale e certificazione unica	5
Borse per dottorati di ricerca (DR)	6
Trattamento previdenziale	6
Maggiorazioni per mobilità all'estero	6
Conguaglio fiscale e certificazione unica	6
Borse per medici in specializzazione (SP).....	7
Casi particolari.....	7
Trattamento previdenziale	7
Conguaglio fiscale e certificazione unica	7

Collaborazioni coordinate e continuative (CC)

Le collaborazioni coordinate e continuative (CC) sono rapporti di lavoro nei quali il collaboratore si impegna a compiere un'opera o un servizio, a carattere prevalentemente personale e in via continuativa, a favore del committente ed in coordinamento con quest'ultimo, ma senza che sussista alcun vincolo di subordinazione.

Il rapporto di collaborazione si instaura attraverso la stipula di un contratto, il cui contenuto può essere liberamente disciplinato dalle parti. I compensi sono liquidati secondo le modalità esplicitate nel contratto.

Trattamento fiscale

Le attività derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa producono redditi assimilati al lavoro dipendente¹.

L'Ateneo, in qualità di sostituto d'imposta, all'atto del pagamento del compenso, applica sull'imponibile una ritenuta a titolo d'acconto dell'IRPEF calcolata sulla base delle aliquote progressive per scaglioni di reddito (o l'aliquota IRPEF indicata dal collaboratore in caso di un'esplicita richiesta).

L'imponibile è costituito dall'importo lordo, al netto dei contributi previdenziali e assicurativi. Le ritenute sono versate a cura dell'Ateneo, sostituto di imposta, entro il giorno 16 del mese successivo all'erogazione del compenso.

Trattamento previdenziale

I collaboratori coordinati e continuativi devono iscriversi obbligatoriamente alla Gestione separata INPS. I contributi sono ripartiti per 1/3 a carico del collaboratore e per 2/3 a carico dell'Ateneo, sul quale grava per intero l'obbligo del versamento.

I contributi sono pari al 35,03% di cui:

- 23,353% a carico dell'Ateneo
- 11,677% a carico del collaboratore, trattenuto sul compenso.

Se il collaboratore è iscritto ad albo o altra cassa previdenziale, i contributi sono pari a 24% di cui:

- 16% a carico dell'Ateneo
- 8% a carico del collaboratore, trattenuto sul compenso.

Soggetti non residenti in Italia

I compensi percepiti da soggetti fiscalmente residenti all'estero² sono soggetti a ritenuta a titolo di imposta al 30%. Il collaboratore che decida di avvalersi della Convenzione contro le doppie imposizioni, stipulata tra l'Italia e il suo Paese, per pagare le tasse solo nel proprio Paese di residenza, dovrà farne richiesta al momento della stipula del contratto. A tal fine, è necessario che il collaboratore produca un certificato o attestazione di residenza fiscale rilasciato e vidimato dalla sua Autorità fiscale estera, unitamente al frontespizio e al form D del modello approvato dall'Agenzia delle Entrate e timbrato dalla competente Autorità fiscale estera³.

Il compenso del soggetto non residente in Italia che non si avvale della Convenzione contro le doppie imposizioni è soggetto a ritenuta IRPEF a titolo di imposta del 30% e alla contribuzione INPS Gestione separata con aliquota massima al 35,03% oppure con aliquota ridotta al 24% (di cui un terzo a carico del percipiente e due terzi a carico dell'Ateneo) se il percipiente dichiara di essere iscritto a forme di previdenza obbligatoria nel proprio Paese. È soggetto, inoltre, a ritenuta INAIL (sempre nella misura di un terzo a carico del percipiente e due terzi a carico dell'Ateneo) ed è imponibile a fini IRAP.

In caso di applicazione di Convenzione contro le doppie imposizioni il compenso è esente da IRPEF e da contribuzione INPS. È soggetto, però, ad INAIL ed è imponibile ai fini IRAP.

¹ A norma dell'art. 50 comma 1 lettera c-bis).

² A decorrere dal 1° gennaio 2024 sono considerati residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo di imposta (ovvero per almeno 183 giorni, o 184 in caso di anno bisestile):

- Hanno la residenza in Italia ai sensi del codice civile, oppure
- Hanno il domicilio nel territorio dello Stato, oppure
- Sono presenti in Italia, oppure
- Sono iscritte all'Anagrafe della popolazione residente

³ Trattandosi di un modello italiano, è possibile che l'Autorità fiscale estera si rifiuti di timbrarlo. In questa evenienza, si può accettare il modello firmato dal solo percipiente, corredato però del certificato o dell'attestazione di residenza fiscale rilasciato dall'Autorità fiscale estera.

Conguaglio fiscale e certificazione unica

Il ruolo dei collaboratori coordinati e continuativi prevede l'applicazione del conguaglio fiscale. Per certificare le somme corrisposte, anche se esenti, l'Ateneo in qualità di sostituto d'imposta è obbligato a rilasciare la certificazione unica (CU) che viene pubblicata sulla piattaforma U-web, entro il mese di marzo del periodo di imposta successivo a quello a cui si riferiscono i redditi. La certificazione è consultabile secondo le istruzioni pubblicate sul sito di Ateneo⁴.

⁴ Le istruzioni sono reperibili al link <https://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?item=file&table=allegato&id=6546>

Borse di tutorato (TU)

L'Ateneo, tramite bandi di concorso, assegna borse per l'incentivazione delle attività previste all'art. 13 L. 341/1990 e dall'art. 1 comma 1 L. 170/2003.

In particolare, a norma dell'art. 13 L. 341/1990, le borse di tutorato sono erogate per orientare gli studenti lungo tutto il corso di studi, renderli attivamente partecipi del processo formativo, rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi.

A norma dell'art. 1 comma 1 L. 170/2003, le borse di tutorato sono erogate per:

- a) Sostegno alla mobilità internazionale degli studenti, anche nell'ambito del programma di mobilità dell'Unione europea Socrates-Erasmus, mediante l'erogazione di borse di studio integrative;
- b) assegnazione agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di laurea specialistica, delle scuole di specializzazione per le professioni forensi, delle scuole di specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria, e ai corsi di dottorato di ricerca, di assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato di cui all'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero;
- c) promozione di corsi di dottorato di ricerca, inseriti in reti nazionali ed internazionali di collaborazione interuniversitaria, coerenti con le linee strategiche del Programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
- d) finanziamento di assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- e) incentivazione per le iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario.

I tutor possono essere studenti, dottorandi e specializzandi che aiutano gli altri iscritti nella loro carriera universitaria, supportandoli nello studio e fornendo loro informazioni.

Trattamento fiscale e previdenziale

Il corrispettivo per il tutorato finanziato nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio di Ateneo per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 13 L. 341/1990 è esente IRPEF e IRAP entro il limite di 3.500 euro annui⁵ ed è irrilevante anche ai fini INPS.

Il corrispettivo per il tutorato finanziato dal Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti⁶ per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 comma 1, L. 170/2003 è esente IRPEF e IRAP, ma è soggetto a gestione separata INPS.

Conguaglio fiscale e certificazione unica

Il ruolo dei tutor prevede l'applicazione del conguaglio fiscale solo laddove gli importi erogati siano imponibili a fini fiscali.

Per certificare le somme corrisposte, anche se esenti, l'Ateneo in qualità di sostituto d'imposta è obbligato a rilasciare la certificazione unica (CU) che viene pubblicata sulla piattaforma U-web, entro il mese di marzo del periodo di imposta successivo a quello a cui si riferiscono i redditi. La certificazione è consultabile secondo le istruzioni pubblicate sul sito di Ateneo⁷.

⁵ Art. 11 D. Lgs. 68/2012.

⁶ Art. 1 comma 1, D. L. 105/2003.

⁷ Le istruzioni sono reperibili al link <https://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?item=file&table=allegato&id=6546>

Borse per dottorati di ricerca (DR)

Il dottorato di ricerca può essere effettuato con o senza borsa.

Nel primo caso, l'importo annuo della borsa è pari ad euro 16.243,00 comprensivo degli oneri previdenziali a carico del percipiente.

L'erogazione è effettuata dall'Ateneo in 12 rate mensili posticipate.

Il trattamento economico erogato ai dottorandi è esente dall'IRPEF.

In caso di decadenza dal beneficio della borsa⁸, il dottorando è obbligato a restituire i ratei percepiti nell'anno di iscrizione in cui si è verificata una delle cause di decadenza.

Trattamento previdenziale

Il dottorando è iscritto alla gestione separata (di cui all'art. 2 comma 26 Legge 8 agosto 1995, n. 335). L'iscrizione è a cura dell'interessato e si effettua tramite il portale INPS.

Sulla borsa di studio mensilmente l'Ateneo calcola i contributi previdenziali da destinare a INPS - gestione separata.

Tali contributi sono pari a:

- 23,353% a carico dell'Ateneo
- 11,677% a carico del dottorando, trattenuto sulla borsa di studio mensile.

Se il dottorando è iscritto ad albo o altra cassa previdenziale, i contributi sono pari a:

- 16% a carico dell'Ateneo
- 8% a carico del dottorando, trattenuto sulla borsa di studio mensile.

L'importo netto percepito dal dottorando è pari, quindi, all'importo annuo decurtato della quota di contributi a carico del dottorando.

Maggiorazioni per mobilità all'estero

Per i periodi di soggiorno all'estero, opportunamente autorizzati, è prevista la corresponsione di un importo pari al 50% della borsa di dottorato (anche nel caso in cui il dottorato sia senza borsa), commisurato al periodo di permanenza all'estero.

Conguaglio fiscale e certificazione unica

Non essendo assoggettato fiscalmente, il ruolo dei dottorandi non prevede l'applicazione del conguaglio fiscale.

Per certificare le somme corrisposte, anche se esenti, l'Ateneo in qualità di sostituto d'imposta è obbligato a rilasciare la certificazione unica (CU) che viene pubblicata sulla piattaforma U-web, entro il mese di marzo del periodo di imposta successivo a quello a cui si riferiscono i redditi. La certificazione è consultabile secondo le istruzioni pubblicate sul sito di Ateneo⁹.

⁸ Il dottorando decade dal beneficio nel caso in cui svolga una qualsiasi attività di lavoro (dipendente o autonomo, a tempo pieno o parziale) regolata da una qualsivoglia tipologia di forma contrattuale che lo impegni su base annua per una percentuale pari o superiore al 30% al carico di lavoro annuo standard per i dottorandi di ricerca. Decade, inoltre, dal beneficio il dottorando che in un anno fiscale realizza un reddito da lavoro superiore a euro 16.000 annui lordi.

⁹ Le istruzioni sono reperibili al link <https://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?item=file&table=allegato&id=6546>

Borse per medici in specializzazione (SP)

I medici che accedono alle Scuole di Specializzazione stipulano un contratto di formazione specialistica regolato dal D. Lgs. 368/99 e successive modificazioni.

Al medico in specializzazione è riconosciuto un trattamento economico annuo onnicomprensivo¹⁰, costituito da:

- una parte fissa, pari ad euro 22.700,00;
- una parte variabile, pari a:
 - euro 2.300,00 per i primi due anni di corso;
 - euro 3.300,00 dal terzo anno fino al completamento della durata legale del corso.

L'erogazione è effettuata dall'Ateneo in 12 rate mensili posticipate.

Il trattamento economico erogato al medico in specializzazione è esente dall'IRPEF.

Casi particolari

Il trattamento economico viene modificato in caso di:

- assenze per malattia superiori a 40 giorni consecutivi
- assenze legata alla tutela della gravidanza e della maternità
- assunzione presso enti del SSN ai sensi dell'art. 1 comma 548 bis L. 145/2018

Nei primi due casi, per la durata dell'assenza viene erogata la sola quota fissa, fino ad un periodo massimo complessivo di 365 giorni¹¹.

In caso di permesso per allattamento, il trattamento economico erogato comprende la quota fissa e 2/3 della quota variabile giornaliera.

Nel caso di assunzione del medico specializzando presso enti del SSN con contratto a tempo determinato e con orario a tempo parziale, ai sensi dell'art. 1 comma 548 bis della L. 145/2018 (Decreto Calabria) e ss.mm.ii.¹², la borsa di specializzazione è sospesa per la durata del contratto e il trattamento economico è corrisposto interamente dall'ente SSN di inquadramento.

Trattamento previdenziale

Il medico in formazione specialistica è iscritto alla gestione separata (di cui all'art. 2 comma 26 Legge 8 agosto 1995, n. 335). L'iscrizione è a cura dell'interessato e si effettua tramite il portale INPS.

Sulla borsa di studio mensilmente l'Ateneo calcola i contributi previdenziali da destinare a INPS - gestione separata.

Tali contributi sono pari al 24% e sono suddivisi in:

- 16% a carico dell'Ateneo
- 8% a carico del medico in specializzazione, trattenuto sulla borsa di studio mensile.

L'importo netto percepito dal medico in specializzazione è pari, quindi, all'importo onnicomprensivo decurtato sia della quota di contributi a carico dell'Ateneo sia di quella a carico dello specializzando.

Conguaglio fiscale e certificazione unica

Non essendo assoggettato fiscalmente, il ruolo dei medici in specializzazione non prevede l'applicazione del conguaglio fiscale.

Per certificare le somme corrisposte, anche se esenti, l'Ateneo in qualità di sostituto d'imposta è obbligato a rilasciare la certificazione unica (CU) che viene pubblicata sulla piattaforma U-web, entro il mese di marzo del periodo di imposta successivo a quello a cui si riferiscono i redditi. La certificazione è consultabile secondo le istruzioni pubblicate sul sito di Ateneo¹³.

¹⁰ Comprensivo di tutti gli oneri contributivi a carico del medico in specializzazione e dell'Ateneo.

¹¹ Cfr. art. 40 comma 5 D. Lgs. 368/1999.

¹² Con l'approvazione dell'art. 14 comma 1 della Legge n. 34 del 2023 l'assunzione degli specializzandi diventa strutturale, perdendo il suo status di misura emergenziale.

¹³ Le istruzioni sono reperibili al link <https://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?item=file&table=allegato&id=6546>